



COMUNICATO UFFICIALE N.64

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 21 Aprile 2022 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DELLA SOCIETA' SSD ARL RENDE CALCIO 1868/Aleksandros DHAMO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 21.4.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della società SSD ARL Rende Calcio 1968 del 2.2.2022 (ricevuto a mezzo pec il 3.2.2022), regolarmente notificato il 3.2.2022 al calciatore Dhama Aleksandros presso il domicilio eletto nello studio del proprio legale (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'inammissibilità del ricorso della società stante l'allegazione di una copia dell'accordo economico privo dell'attestazione di avvenuto deposito (adempimento prescritto dall'art. 25 bis, comma 3, secondo periodo, del Regolamento L.N.D. vigente *ratione temporis*);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito, da parte del calciatore, della comparsa di costituzione e risposta con contestuale domanda riconvenzionale datata 25.2.2022 (regolarmente notificata a mezzo pec, in pari data, alla società ricorrente nel domicilio eletto nonché alla C.A.E.), nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza dei legali delle parti;

VALUTATI

il ricorso della società, la comparsa di costituzione del calciatore nonché tutti i documenti allegati ai predetti scritti difensivi, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite le parti, virtualmente avviate e presenti, attraverso i propri difensori all'udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

La ricorrente società ha adito questa Commissione deducendo: • di aver stipulato, il 4.10.2021, un accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022 con il sig. Dhama a fronte di un compenso lordo di euro 12.000,00; • che il calciatore, in occasione di un amichevole disputata il 2.12.2021, subiva un infortunio che determinava l'apertura del sinistro con Generali Italia Spa (come da convenzione LND); • che, dal 4.12.2021, il calciatore non faceva pervenire alcuna notizia, neppure in merito all'infortunio occorso, interrompendo indebitamente le proprie prestazioni sportive; • che il 26.12.2021 il calciatore, alla richiesta di fornire un indirizzo pec, rispondeva di non averne; • di aver inviato, il 27.12.2021, una raccomandata al calciatore intimandogli formalmente di prendere contatti con la società stante la sua indebita sospensione dell'attività sportiva; • di aver inviato una

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

seconda raccomandata, il 10.1.2022, contestando nuovamente l'inadempimento e riservandosi l'adozione dei conseguenti provvedimenti (stante il mancato riscontro alla prima intimazione); • di aver ricevuto riscontro alle due predette missive, solo il 19.1.2022, dal legale del calciatore, il quale sosteneva che le due raccomandate contenevano dei fogli bianchi; • che il 25.1.2022 lo stesso legale comunicava che il suo assistito si sarebbe ricoverato il 31.1.2022 per sottoporsi all'intervento chirurgico; • che il comportamento del calciatore contrasta con i principi sanciti dall'art. 4 C.G.S. nonché viola l'art. 92 N.O.I.F. e ciò sia per aver "abbandonato" la società senza fornire notizie e motivazioni (evitando anche il consulto del medico sociale), sia per aver sostenuto di aver ricevuto dei fogli in bianco, così facendo venire meno quel rapporto di fiducia che è alla base del rapporto società/calciatore; • che sussistono i presupposti per la risoluzione dell'accordo economico e/o quantomeno per la riduzione dei compensi non dovuti per tutto il periodo di inattività in quanto il calciatore, da un lato, si è sottratto alle visite del medico sociale ed ha prenotato il ricovero a distanza di due mesi dall'infortunio e, dall'altro lato, perché stante la copertura assicurativa beneficerà – per tutto il periodo e fino alla sua guarigione – del risarcimento da parte della Generali Italia Spa, non potendo lo stesso cumularsi con i compensi di cui all'accordo economico.

La società Rende Calcio 1968 ha chiesto, pertanto, alla Commissione, in via principale, di *"accertare e dichiarare l'inadempimento del calciatore e per l'effetto dichiarare la risoluzione dell'accordo economico a far data dal 04/12/2021 con la conseguenza che alcun compenso è dovuto da tale data in poi"*, in via subordinata di *"accertare e dichiarare l'inadempimento del calciatore e per l'effetto dichiarare non dovuti i compensi al calciatore a far data dal 04/12/2021 e fino ad avvenuta guarigione certificata dal medico competente"*.

Il resistente calciatore si è costituito con comparsa nella quale, dopo aver confermato i termini dell'accordo economico esposti dal ricorrente, l'infortunio occorso e l'intervento chirurgico effettuato il 31.1.2022 (*"ricostruzione LCA e sutura meniscale interna"*), ha eccepito in fatto: • di aver costantemente informato la società sul proprio stato di salute (che, peraltro, aveva posto in essere tutte le attività necessarie per l'apertura della pratica assicurativa); • di aver attivato, il 28.12.2021, l'indirizzo pec comunicandolo tempestivamente alla società come richiestogli; • di aver ricevuto, 14.1.2022 e il 18.1.2022, due raccomandate dalla società contenenti in entrambi i casi dei fogli bianchi; • di aver contestato l'accaduto il 19.1.2022, evidenziando un possibile errore di allegazione e invitando la società a eseguire/rieseguire ogni eventuale comunicazione presso il domicilio eletto; • di non aver ricevuto riscontro alcuno, con la conseguenza che nessuna contestazione gli era mai stata mossa.

Il sig. Dhamo in diritto ha eccepito, preliminarmente, *"l'improcedibilità del formulato ricorso per violazione dell'art.25 bis Reg. LND. Oggi trasfuso nell'art. 28 C.U. n. 165/A FIGC"* (avendo la ricorrente omesso di depositare l'accordo economico con certificazione di avvenuto deposito) e contestato nel merito: • gli allegati nn. 3 e 5 della ricorrente nonché i fatti con essi rappresentati in quanto le due raccomandate contenevano, invero, solo fogli bianchi (come dimostrato dalla ripresa video effettuata all'atto di apertura della seconda busta); • di avere conservato un costante contatto con la società e di avere portato avanti ogni attività necessaria al recupero (come da documentazione prodotta); • di avere comunicato tempestivamente la propria pec alla società che, invece, gli aveva inviato due raccomandate senza, poi, riscontrare la richiesta del suo legale; • di non aver ricevuto alcuna richiesta di sottoporsi a visita e di non aver mai "abbandonato" la società come dimostrato dalla documentazione versata in atti; • l'infondatezza delle doglianze avversarie – volte ad eludere il pagamento di quanto dovutogli – quanto alla violazione degli artt. dall'art. 4 C.G.S. e 92 N.O.I.F.; • che l'assicurazione non prevede, invero, un risarcimento *"per tutto il periodo e fino alla guarigione"* bensì un mero ed irrisorio indennizzo tabellare (pari ad euro 857,19, oltre al rimborso di una parte delle spese sostenute), che nulla ha a che vedere con i compensi pattuiti e volto a risarcire – parzialmente – le invalidità permanenti conseguenti all'evento lesivo; •

che quanto richiesto dalla società è anche in contrasto con l'art.7 dell'accordo economico sottoscritto.

Il resistente ha, infine, • svolto domanda riconvenzionale per la condanna della società al pagamento degli importi maturati sino alla data di costituzione in giudizio e non ancora corrisposti pari ad euro 4.443,80 (somma quantificata sulla scorta di un dettagliato calcolo contenuto nella comparsa), con riserva di ulteriore ricorso per gli importi residui (i.e. quelli dal 26.2.2022 al 30.6.2022); • chiesto, in via istruttoria – in caso di contestazione di allegazioni e dei fatti come rappresentati – l'invio degli atti alla Procura Federale, al fine di effettuare gli opportuni accertamenti, nonché l'ammissione di prova testimoniale del Sig. Dhamo Anesti (padre del calciatore) sui capitoli di prova formulati; • chiesto: in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso e della documentazione allegata per violazione dell'art. 25 bis Regolamento L.N.D. (oggi art. 28), e, in ogni caso, dei documenti sub nn. 3 e 5; in via principale – in ipotesi di ritenuta ammissibilità del ricorso – il rigetto del gravame della società per le ragioni esposte in comparsa e, in via riconvenzionale, la condanna della società al pagamento della somma dovuta sino al 25.2.2022 e pari a euro 4.443,80.

Preliminarmente giova precisare che il ricorso, sebbene trasmesso alla C.A.E. il 2.2.2022 e, quindi, in data antecedente alla pubblicazione del C.U. 165/A F.I.G.C. – con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento L.N.D. ove è stato “normato” il diritto delle società di instaurare il procedimento avanti la C.A.E. – non può certamente dubitarsi, anche nella vigenza del “vecchio” Regolamento, della legittimazione attiva della società che poteva, certamente, promuovere il presente giudizio (*ex multis*: decisione n. 35/TFN-SVE 2020/2021 del 29 aprile 2021; Collegio di Garanzia, Sezione IV, n. 106 del 26.11.2021; nonché da ultimo C.U. L.N.D. n. 3 del 24 marzo 2022 procedimento SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO/Ferdinando SFORZINI).

Chiarito quanto precede è, però, altrettanto indubbia l'inammissibilità del ricorso ex art. 25 bis, terzo comma, secondo periodo del Regolamento L.N.D. vigente *ratione temporis* (sollevata, peraltro, anche dal resistente con la propria comparsa di costituzione) per la mancata allegazione della “copia dell'accordo economico recante l'attestazione dell'avvenuto deposito”, risultando, nel caso di specie, sì depositato – nel procedimento – l'accordo economico, ma privo della necessaria attestazione.

Con riferimento, invece, alla comparsa di costituzione del calciatore (tempestivamente depositata con allegazione tanto della copia dell'accordo recante il timbro di avvenuto deposito, quanto della ricevuta di versamento della tassa che, seppur non dovuta – cfr., al riguardo, la decisione del Collegio di Garanzia sopra richiamata – è stata corrisposta, in via prudenziale, in conseguenza della supposta inammissibilità del ricorso, secondo quanto riferito dal difensore del calciatore in udienza), questa Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi, anche di recente, circa l'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e, allo stesso tempo, ben conosce l'orientamento della Suprema Corte per il quale tale domanda deve essere esaminata anche in ipotesi di declaratoria di inammissibilità della domanda principale (Cass. Civ., Sez. lavoro, 26/09/1991, n. 10043, richiamata anche da Cass. Civ., Sez. II, 29/01/2004, n. 1666).

Ciò nonostante non può non rilevarsi come, nel caso di specie – anche alla luce del canone interpretativo “*in claris non fit interpretatio*” – sulla scorta dell'art. 94, comma 10, N.O.I.F. nonché di quanto ancor più specificatamente previsto dall'art. 25 bis, comma 3, secondo periodo, del Regolamento L.N.D. vigente *ratione temporis* – Regolamento nel quale, peraltro, anche nel testo riformato, non si rinviene un'apposita disciplina della domanda riconvenzionale, fermo restando che, si ribadisce, non può certamente dubitarsi della sua ammissibilità – non si possa non considerare la rilevanza – ai fini procedurali – dei rigidi termini e delle modalità per la presentazione delle “istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi”, con la conseguenza che l'inammissibilità del ricorso – derivante, appunto, da un comportamento procedurale omissivo,

consistente nel mancato compimento di un atto, configurato come necessario per l'avvio del contenzioso – non può che travolgere l'intero procedimento, comportando automaticamente l'impossibilità per questa Commissione di esaminare il merito del rapporto contrattuale in delibazione, con inevitabile chiusura, dunque, del procedimento in rito.

Ad abundantiam si evidenzia peraltro come, nella stessa struttura dell'art. 25 (confermata nell'attuale articolo 28) del Regolamento L.N.D., all'allegazione della “copia dell'accordo economico recante attestazione dell'avvenuto deposito” sia stato dedicato un apposito e separato comma – diversamente da tutti gli altri requisiti del ricorso previsti, sempre a pena di inammissibilità, cumulativamente nel comma 4 – e ciò proprio a voler rimarcare – ai fini procedurali – la primaria rilevanza (*rectius*: necessità) del deposito dell'accordo (completo del timbro), in quanto titolo nel quale è espressa la volontà contrattuale delle parti. Da ciò discende che la sua mancanza (*ab origine*), agli atti del procedimento, in assenza di un'espressa previsione regolamentare (e non ricorrendo, nel caso di specie, un “vuoto normativo”), non può certamente essere sanata in via successiva, né dal ricorrente né tantomeno dal resistente, stante la (primaria) importanza delle formalità nel procedimento avanti la C.A.E., che impediscono di poter richiamare e applicare, dunque, anche l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato.

Tale pronuncia non impedisce, peraltro, la proposizione di un nuovo e autonomo ricorso da parte del calciatore – e, dunque, l'instaurazione di un nuovo procedimento, esteso, se del caso, anche ai fatti intervenuti successivamente al deposito della comparsa di costituzione – per l'esame, nel merito, delle sue pretese economiche, tanto più che la durata temporale dell'accordo non si è ancora esaurita.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara, ai sensi e per gli effetti dall'art. 25 bis, comma 3, secondo periodo, del Regolamento L.N.D. (vigente *ratione temporis*), l'inammissibilità del ricorso proposto dalla SSD ARL Rende Calcio 1968. Dispone l'incameramento della tassa versata dalla ricorrente nonché la restituzione della tassa versata dal resistente (in quanto non dovuta), subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Mauro GORI/SSD BRINDISI FC

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 7 febbraio 2022 alla SSD Brindisi Football Club e alla CAE, il sig. Mauro Gori, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso un accordo economico con la SSD Brindisi Football Club (di seguito per brevità società o SSD Brindisi).

In particolare, la società si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 10.800,00 a partire dall'11 dicembre 2021 per la Stagione Sportiva 2020/2021, in favore del calciatore Mauro Gori a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

Il ricorrente dichiara di aver ottenuto il bonus governativo pari ad euro 2.000,00, di aver ricevuto dalla società euro 4.490,00 e di essere creditore del residuo importo di euro 4.310,00, e conseguentemente chiede che l'associazione sia condannata al versamento del medesimo importo di euro 4.310,00, a saldo di quanto dovuto.

La parte ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

La Commissione fissava l'udienza per la trattazione della causa per il giorno 21 aprile 2022.

La società non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all'udienza.

All'udienza del 21 aprile 2022, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni e la Commissione ha trattenuto la causa in decisione.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione dell'associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della SSD Brindisi Football;
dichiara accertata l'esistenza del credito del sig. Mauro Gori essendo stato documentato l'accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l'importo di euro 10.800,00;
evidenza che parte ricorrente ha decurtato il bonus governativo ricevuto per euro 2.000,00;
visto l'inadempimento incontestato quantificato nella minor somma di euro 4.310,00, così come indicato nella parte motiva;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Brindisi Football al pagamento in favore del sig. Mauro Gori della somma di euro 4.310,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite e-mail all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it
Ordina alla SSD Brindisi Football di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Ivan FORBES GOMES/SSD BRINDISI FC

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 21/04/2022 presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, letto il reclamo del calciatore Ivan Gomes Forbes, regolarmente trasmesso alla CAE ed alla Società in data 07.01.2021 tramite PEC come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;

letta la memoria della Società del 17.01.2021 con cui si è tempestivamente costituita in giudizio e i relativi allegati;

il ricorrente ha sottoscritto accordo economico che prevedeva il compenso globale annuo lordo di euro 7.500,00 dal 17.12.2020 al 30.6.2021 e ha percepito la somma complessiva di euro 2.000,00 riferita ai bonus erogati da Sport e Salute Spa;

il calciatore dichiara di aver percepito dalla società la minor somma di euro 2.500,00 e quindi di aver complessivamente percepito la somma di euro 4.500,00 rispetto all'importo totale previsto nell'accordo economico pari ad euro 7.500,00, risultando pertanto la società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB ancora debitrice verso il calciatore della somma complessiva di euro 3.000,00 (7.500,00 - 2.500,00 - 2.000,00);

per questi motivi, il calciatore presentava il ricorso con allegati i documenti, chiedendo di condannare la società "S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB" al pagamento in favore del calciatore della somma di euro 3.000,00 (pari alla differenza tra quanto pattuito per la stagione sportiva 2020/2021 di euro 7.500,00; e quanto già complessivamente percepito pari a euro 4.500,00);

la società notificava memoria di risposta il 17.01.21, chiedendo il rigetto della domanda e dichiarando che, a fronte di un accordo economico pari ad euro 7.500,00 con decorrenza 17/12/20 e scadenza 30/06/21 per la stagione 2020/21, il calciatore ha percepito al 30/04/2021, data utile per liberatoria ai fini della domanda di ripescaggio, un compenso di euro 2.750,00 dalla società, a cui si aggiungono euro 2.000,00 di bonus Sport e Salute, per un totale di euro 4.750,00.

pertanto, la società dichiara che i restanti emolumenti del ricorrente per le mensilità di maggio e giugno 2021 (allegata liberatoria del 01.07.2021), ammontano ad euro 2.750,00 e non come richiesto a euro 3.000,00;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società al Ricorrente l'importo di € **2.750,00**, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente

Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Javier Lautaro CALLEJO CESARETTI/A.S.D.SAN LUCA

Con ricorso senza data alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 12 gennaio 2022, il calciatore Callejo Cesaretti Lautaro Javier, ha esposto che:

per la stagione sportiva 2020/2021 è stato tesserato per la ASD San Luca con un accordo economico *con durata dal 10 settembre 2020 al 30 giugno 2021, datato 29 ottobre 2020, dopo la data di inizio attività* – che prevede un compenso globale annuo lordi di euro 7.200,00;

dalla Società ha ricevuto complessivi euro 2.390,00;

dal CONI – Sport e Salute ha ricevuto complessivi euro 3.600,00;

dunque risulta creditore verso la Società di euro 1.210,00;

ed ha chiesto alla CAE di condannare la Società ASD San Luca al pagamento in suo favore di euro 1.210,00.

L'8 febbraio 2022 si è costituita in giudizio la ASD San Luca con apposita memoria inviata alla CAE l'11 febbraio 2022 (di questa memoria, non risulta agli atti la prova della consegna al calciatore, e tuttavia la successiva memoria di quest'ultimo, della quale ci si occuperà più avanti, risolve la questione).

In detta memoria, la Società ripercorre il ricorso del calciatore, e contesta le pretese avanzate da quest'ultimo per le seguenti ragioni:

l'articolo 2 del contratto prevede 10 rate mensili, di eguale importo;

trattandosi di accordo pari a euro 7.200,00, ciascuna rata dovuta al calciatore è pari a euro 720,00;

la società ha pagato quanto dallo stesso maturato fino al 30 aprile 2021, tanto che il calciatore ha rilasciato ampia liberatoria in relazione alle somme maturate fino ad aprile (il calciatore, nella successiva memoria, ha contestato la mancata produzione in giudizio della liberatoria in questione);

il 28 maggio 2021 Sport e Salute ha comunicato che, ai sensi dell'articolo 44 del D.L. 25 maggio 2021, n. 75 (c.d. Decreto Sostegni), avrebbe proceduto, anche per i mesi di aprile e maggio 2021, ad erogare l'indennità prevista dalla normativa vigente ai collaboratori sportivi già beneficiari dell'indennità in questione per i mesi precedenti;

Sport e Salute avrebbe erogato euro 800 al calciatore dopo la pubblicazione del Decreto Sostegni e, quindi, successivamente al periodo coperto dalla liberatoria;

Pertanto, dalla somma complessiva dovrebbero essere decurtate le somme percepite nel periodo successivo agli effetti della liberatoria (30 aprile 2021), e il presunto credito dovrebbe ritenersi limitato ad € 410,00;

Per tutti i suddetti motivi, la Società ASD San Luca ha chiesto alla CAE:

in via principale, di accertare e dichiarare che la somma pretesa quale residuo dell'importo dovuto in forza dell'accordo economico ammonta ad euro 410,00;

in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare che la somma pretesa quale residuo dell'importo dovuto in forza dell'accordo del 29 ottobre 2020 ammonta ad importi comunque inferiori rispetto alla richiesta.

Con memoria del 14 aprile 2022, agli atti non è la prova di avvenuta consegna alla Società, il calciatore - rispetto a quanto riportato nella suddetta memoria di controparte - precisa quanto a seguire:

da Sport e Salute ha ricevuto complessivi euro 3.600,00, come già indicato nel ricorso;

la somma che deve ancora ricevere dalla società è pari ad euro 1.210,00 come indicato nel ricorso;

non risulta dimostrato che Sport e Salute abbia riconosciuto al calciatore un'ulteriore somma pari ad euro 800,00;

l'ampia liberatoria quietanzata alla quale si riferisce la Società nella memoria non risulta prodotta in giudizio;

ciò premesso, il calciatore ha confermato che il suo credito verso la Società è quello indicato nel ricorso, e cioè euro 1.210,00.

All'udienza del 21 aprile sono state ascoltate entrambe le parti in causa. In particolare, in udienza il calciatore non ha confermato di aver ricevuto alcunché da Sport e Salute dopo la pubblicazione del Decreto Sostegni.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.:

non essendo provato che il calciatore abbia ricevuto ulteriori riconoscimenti economici oltre a quelli indicati nel ricorso e considerato che la società ha richiesto al calciatore, e non alla CAE di intimare al calciatore, di produrre i bonifici effettuati da Sport e Salute a favore di quest'ultimo, accoglie integralmente la domanda presentata dal calciatore Callejo Cesaretti Lautaro Javier, di veder condannata la Società ASD San Luca a riconoscergli la somma di euro 1.210,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente ;

dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: ln.d.amministrazione@figc.it, ordina alla società ASD SAN LUCA di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Renzo SPINACI/A.S.D. SAN LUCA

Con ricorso senza data alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 12 gennaio 2022, il calciatore Renzo SPINACI, nato a Junin (Buenos Aires – Argentina) l'8 marzo 1993, ha esposto che :

per la stagione sportiva 2020/2021 è stato tesserato per la ASD San Luca con un accordo economico - *con durata dal 10 settembre 2020 al 30 giugno 2021, datato 29 ottobre 2020, dopo la data di inizio attività* – che prevede un compenso globale annuo lordi di euro 13.950,00 ;

dalla Società ha ricevuto complessivi euro 5.795,00 ;

dal CONI – Sport e Salute ha ricevuto complessivi euro 4.800,00 ;

dunque risulta creditore verso la Società di euro 3.355,00 ;

ed ha chiesto alla CAE di condannare la Società ASD San Luca al pagamento in suo favore di euro 3.355,00.

L'8 febbraio 2022 si è costituita in giudizio la ASD San Luca con apposita memoria inviata alla CAE l'11 febbraio 2022 (di questa memoria, non risulta agli atti la prova della consegna al calciatore, e tuttavia la successiva memoria di quest'ultimo, della quale ci si occuperà più avanti, risolve la questione).

In detta memoria, la Società ripercorre il ricorso del calciatore, e contesta le pretese avanzate da quest'ultimo per le seguenti ragioni :

l'articolo 2 del contratto prevede 10 rate mensili, di eguale importo trattandosi di accordo pari a euro 13.950,00, ciascuna rata dovuta al calciatore è pari a euro 1.395,00

la società ha pagato quanto dallo stesso maturato fino al 30 aprile 2021, tanto che il calciatore ha rilasciato ampia liberatoria in relazione alle somme maturate fino ad aprile (tuttavia non agli atti e, da subito, mette conto far presente che il calciatore, nella successiva memoria, ha contestato la mancata produzione della liberatoria in questione)

il calciatore avrebbe quindi diritto a ricevere le ultime due mensilità di maggio e di giugno 2021, per complessivi euro 2.790,00

il 12 luglio 2021 la Società ha fatto un bonifico a favore del calciatore (che risulta prodotto nel giudizio) pari ad euro 1.250,00 che, insieme a 150,00 euro consegnati al calciatore in contanti, è il saldo del mese di maggio

il 28 maggio 2021 Sport e Salute ha comunicato che, ai sensi dell'articolo 44 del D.L. 25 maggio 2021, n. 75 (c.d. Decreto Sostegni), avrebbe proceduto, anche per i mesi di aprile e maggio 2021, ad erogare l'indennità prevista dalla normativa vigente ai collaboratori sportivi già beneficiari dell'indennità in questione per i mesi precedenti Sport e Salute avrebbe erogato euro 1.600 al calciatore dopo la pubblicazione del Decreto Sostegni e, quindi, successivamente al periodo coperto dalla liberatoria (presumibilmente, scrive la società, il pagamento in esame sarebbe avvenuto fra maggio e giugno 2021. Tuttavia fin da ora si segnala che il pagamento in esame è stato contestato dal calciatore, nella successiva memoria, come non provato)

Pertanto, dalla somma complessiva devono essere decurtate le somme percepite nel periodo successivo agli effetti della liberatoria (30 aprile 2021)

quindi, partendo da un importo dovuto al calciatore pari a euro 2.790,00 di cui al precedente punto 4., il bonifico fatto dalla società a favore del calciatore (pari a euro 1.250,00) e quanto percepito dal calciatore da Sport e Salute dopo la pubblicazione del Decreto Sostegni (pari a euro 1.600,00), portano la Società ad affermare che nulla sarebbe più dovuto dal calciatore e che il credito del calciatore dovrebbe considerarsi integralmente soddisfatto

infine la società chiede al calciatore di produrre in giudizio le ricevute dei bonifici effettuati a suo favore da Sport e Salute successivi al 25 maggio 2021, quale data di pubblicazione del Decreto Sostegni.

Per tutti i suddetti motivi, la Società ASD San Luca ha chiesto alla CAE :

in via principale, di respingere il ricorso non avendo il calciatore nulla più da percepire ;

in via subordinata, di accertare e dichiarare che la somma pretesa quale residuo dell'importo dovuto in forza dell'accordo economico ammonta ad euro 505,00 ;

in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare che la somma pretesa quale residuo dell'importo dovuto in forza dell'accordo del 29 ottobre 2020 ammonta ad euro 2.105,00 in ragione dell'ultimo bonifico del 12 luglio 2021.

Con memoria del 14 aprile 2022, agli atti non è la prova di avvenuta consegna alla Società, il calciatore - rispetto a quanto riportato nella suddetta memoria di controparte - precisa quanto a seguire :

da Sport e Salute ha ricevuto complessivi euro 4.800,00, come già indicato nel ricorso

la somma che deve ancora ricevere dalla società è pari ad euro 3.355,00 come indicato nel ricorso;

non risulta dimostrato che Sport e Salute abbia riconosciuto al calciatore un'ulteriore somma pari ad euro 1.600,00;

l'ampia liberatoria quietanzata alla quale si riferisce la Società nella memoria non risulta prodotta in giudizio;

il bonifico del 12 luglio 2021 prodotto in giudizio pari a euro 1.250,00 ha, come causale, il termine "acconto" e si riferisce alla stagione 2020/2021. Il calciatore fa presente che la somma è stata conteggiata quando, nel ricorso, ha ammesso di aver ricevuto dalla società euro 5.795,00

ciò premesso, il calciatore ha confermato che il suo credito verso la Società è quello indicato nel ricorso, e cioè euro 3.355,00.

All'udienza del 21 aprile sono state ascoltate entrambe le parti in causa. In particolare, in udienza il calciatore non ha confermato di aver ricevuto alcunché da Sport e Salute dopo la pubblicazione del Decreto Sostegni.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

non essendo provato che il calciatore abbia ricevuto ulteriori riconoscimenti economici oltre a quelli indicati nel ricorso e considerato che la società ha richiesto al calciatore, e non alla CAE di intimare al calciatore, di produrre i bonifici effettuati da Sport e Salute a favore di quest'ultimo, accoglie integralmente la domanda presentata dal calciatore Renzo SPINACI, nato a Junin (Buenos Aires – Argentina) l'8 marzo 1993, di veder condannata la Società ASD San Luca a riconoscergli la somma di euro 3.355,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente ; dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: ln.d.amministrazione@figc.it. Ordina alla società ASD SAN LUCA di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DELCALCIATORE Franco Nicolas CARELLA/A.S.D.SAN LUCA

Il sig. Franco Nicolas Carella, nato a San Martin (ARG) 14.03.1992, residente a San Giuliano Milanese (MI), in via Privata Gorizia n. 1, cod. fisc. CRL FNC 92C14 Z600C, in data 12/01/2022 tramite il proprio legale, ha depositato, a mezzo pec alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo a nei confronti della A.S.D. SAN LUCA, con sede in San Luca (RC), C.so Corrado Alvaro n. 193 (C.F. 90036730803 - P.IVA 02999410802 - Matr. 947108), corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico depositato, copia del documento di riconoscimento, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante esponeva quanto segue:

per la stagione sportiva 2020/2021 stato è tesserato con l' Associazione Sportiva Dilettantistica San Luca, militante nel campionato di serie D, ed in data 4 marzo 2021 ha sottoscritto con la stessa un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 04.03.2021, appunto, e sino al 30.06.2021.

Detto accordo, ritualmente e tempestivamente depositato presso il competente Dipartimento, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull'originale, prevedeva un compenso globale lordo per l'intera sua durata di euro 4.250,00.

Fatto è, però, che per la predetta stagione sportiva la A.S.D. SAN LUCA ha provveduto a versare soltanto il minor importo di euro 2.500,00 al Calciatore Carella, il quale ha dichiarato di non aver percepito in relazione alla stagione sportiva 2020/2021 altri importi, neppure a titolo di *bonus* da parte del CONI e per tramite della Sport e Salute S.p.a..

In considerazione di ciò il reclamante, intendendo ottenere il pagamento da parte dell'Associazione Sportiva del residuo importo di euro 1.750,00, concludeva chiedendo che la Commissione Accordi Economici voglia *“condannare la società "A.S.D. SAN LUCA" al pagamento in favore del calciatore della somma di euro 1.750,00 (pari alla differenza tra quanto pattuito per la stagione*

sportiva 2020/2021 pari ad euro 4.250,00 e quanto già percepito pari a euro 2.500)”. Chiedeva, infine, di poter discutere il reclamo venisse discusso in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo procuratore di fiducia nominato.

Non si è costituita la A.S.D. San Luca, né alcuno è comparso per la medesima all’udienza del 21 aprile 2022, quantunque avesse ricevuto regolare comunicazione della fissazione della stessa: nell’occasione è comparso, invece, il procuratore del Calciatore Carella, che ha confermato le conclusioni di cui al reclamo sulle quali il procedimento è stato tenuto a decisione.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, preso atto del regolare deposito dell’Accordo Economico sottoscritto in data 04.03.2021 tra il Sig. Franco Nicolas Carella e la A.S.D. San Luca e del versamento della tassa di euro 100,00, nonché del deposito della relativa attestazione; letti gli atti difensivi ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante, Sig. Carella, fondata e degna di accoglimento.

Nessuna contestazione è stata sollevata in relazione al contenuto dell’Accordo Economico sottoscritto tra il calciatore e l’Associazione Sportiva, da ritenersi, quindi, valido e pienamente efficace. Altrettanto deve dirsi in relazione all’adempimento da parte del calciatore alle obbligazioni assunte con il menzionato Accordo ed allo stesso conseguenti, poiché anche al proposito nulla ha ritenuto di dire la A.S.D. San Luca. Ne consegue il diritto del Sig. Carella a vedere soddisfatte le proprie pretese, in quanto legittime, ed a ricevere, pertanto, integralmente quanto dovutogli in forza di detto accordo e sino al 30 giugno 2021.

La A.S.D. San Luca, quindi, è tenuta a versare al Sig Carella la somma residua di euro 1.750,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla A.S.D. SAN LUCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in San Luca (RC), C.so Corrado Alvaro n. 193 (C.F. 90036730803 - P.IVA 02999410802 - Matr. 947108), al Signor Franco Nicolas Carella, nato a San Martin (ARG) 14.03.1992, residente a San Giuliano Milanese (MI), in via Privata Gorizia n. 1, cod. fisc. CRL FNC 92C14 Z600C, la somma di euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del Signor Franco Nicolas Corella del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.S.D. SAN LUCA (C.F. 90036730803 - P.IVA 02999410802 - Matr. 947108), in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare al Dipartimento Interregionale, per quanto di competenza, i termini dell’avvenuto pagamento mediante invio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, di copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio PIZZOLATO/SSD BRINDISI FC

La C.A.E. riunitasi in data 21.04.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Giorgio Pizzolato, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 15.02.2022 alla società SSD Brindisi FC ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio tramite il proprio legale per il ricorrente nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società SSD Brindisi FC per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 13.000,00, con decorrenza dal 01.09.2020 al 30.06.2021, da corrisondersi in dieci rate mensili di uguale importo. Nello specifico, lo stesso espone di non aver ricevuto l'ultimo rateo di Euro 1.300,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società SSD Brindisi FC, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società SSD Brindisi FC al pagamento in favore del sig. Giorgio Pizzolato della somma di Euro 1.300,00 (milletrecento/00), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 quater comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 13 Maggio 2022

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete